

C/09022 /



TITOLO I

ARTICOLO 1

E' costituito il Sindacato O.S.Po.L. Organizzazione Sindacale Polizie Locali. Lo stesso ha sede legale in Roma, Via dei Montecatini, 1100187 Roma. Possono essere iscritti al Sindacato, dietro richiesta scritta, tutti gli appartenenti alle Polizie Locali in attività di servizio o in quiescenza.

ARTICOLO 2

Il Sindacato, la cui durata è illimitata, ha lo scopo:

A) Di svolgere la propria attività in termini di indipendenza ed autonomia per la emancipazione degli addetti alle polizie locali inquadrandoli nella trattativa contrattuale delle forze dell'Ordine.

B) Di tutelare e stimolare l'interesse della categoria rappresentata, nonché di studiare, formulare proposte, promuovere provvedimenti atti a migliorare i servizi prestati alla cittadinanza, le condizioni morali, professionali ed economiche della categoria presso tutti gli enti, organi e commissioni in cui vengono trattati tali interessi considerando prioritaria la difesa legale degli iscritti.

E' vietata ogni attività avente fini di lucro.

ARTICOLO 3

L'atto di delega sottoscritto dall'interessato o il possesso della tessera individuale comprova l'appartenenza al sindacato. Il recesso è richiesto per iscritto al segretario provinciale; ogni associato resta

obbligato a versare nelle casse sociali mensilmente a mezzo dell'amministrazione da cui dipende, che sarà direttamente incaricata a tale adempimento, un importo pari al 3% del proprio stipendio base mensile al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali con decorrenza dalla data effettiva di iscrizione al sindacato.

Il congresso nazionale potrà deliberare, conformemente ai disposti statuari la variazione di detto importo.

TITOLO 2

ARTICOLO 4

Transitoriamente e in attesa della piena funzionalità degli organi statuari, il Sindacato sarà gestito da un comitato di gestione costituito dai membri fondatori nelle sottoelencate persone:

- Brando Gianfranco*
- 1) BRANDO GIANFRANCO nato a ROMA il 7/10/1948 ivi residente P.le Paradisee, 3
- Bucci Giovanni*
- 2) BUCCI GIOVANNI nato a GENZANO di Roma 27/5/51 ivi residente Via Montegiove, 21.
- Castellano Gianfranco*
- 3) CASTELLANO GIANFRANCO nato a ROMA 22/8/1947 res. Roma Via Giacomo Noventa, 12
- Caseella Stefano*
- 4) CASELLA STEFANO nato a Castoreale Terme (ME) il 11/4/1946, res. Roma Via Monte del Gallo n. 46
- Cruciani Marcello*
- 5) CRUCIANI MARCELLO nato a Roma 14/4/1954 residente a ROMA Via Alessandria n. 143
- Di Benedetto Giuseppe*
- 6) DI BENEDETTO GIUSEPPE nato a Montefino il 20/3/1931



89

res. a Roma Via dei Castani, 277

- 3 -

7) SCHIAROLI FERDINANDO nato a GENGA (AN) Res. in

Roma Via Degli Scaligeri, 27c -

Schiaroli Ferdinando

00164 - Roma.

8) MARUCCI LUIGI nato a ISERNIA (IS) 25/11/1942

res. Roma Via Clelia, 18

Luigi Marucci

9) MAZZEI ALESSANDRO nato a IL CAIRO (ET) 4/8/948 res.

Roma Via Calamandrei, 11

Mazzei Alessandro

10) FOFFO FELICE nato a POSTA 1/1/1950 - Res. a

Roma Via Ercole Pellini, 15 -

Foffo Felice

00163 Roma

11) PAOLILLO GIORGIO nato a GENZANO di Roma il

23/4/956 res. Genzano di Roma -

Paolillo Giorgio

Via Gramsci, 45

12) MORBIDELLI VINCENZO nato a ROMA 22/9/960 resid.

Roma Via delle Cave, 91.

Morbidelli Vincenzo

13) DE STEFANIS ANTONIO nato a MOROLO (FR) 12/12/50 res.

Tivoli Loc. Bagni Largo U. La

Malfa, 5 (RM)

De Stefanis Antonio

14) CANNIZZO PASQUALE nato a VOLTURINO (FG) il 7/7/957

res. Roma Via Ciociaria, 11

Cannizzo Pasquale

15) FRABOTTA CLEMENTINO nato a CERRO AL VOLTURNO (IS)

il 23/11/938 res. Palestrina (RM)

Via Tende n. 107

Frabotta Clementino

16) TUVERI GIUSEPPE nato a TRIPOLI (Libia) 11/1/1950

Tuveri Giuseppe

PRIVATI DI ROMA

Il Comitato di Gestione resta in carica fino al 1° congresso nazionale che sarà convocato dallo stesso comitato entro due anni ed è investito dei poteri spettanti alla segreteria nazionale.

ARTICOLO 5

Nell'ambito del comitato di gestione sono nominati un presidente, un vice presidente, e un segretario, la stessa persona fisica può assumere entrambe le cariche di presidente e segretario. Il presidente rappresenta legalmente il sindacato di fronte ai terzi ed anche in giudizio. (Potrà aprire conti correnti postali e bancari).

A) Il Presidente è il titolare del potere delle operazioni amministrative del sindacato.

B) Le deliberazioni del comitato di gestione sono validamente prese e sono vincolanti quando ottengono il voto favorevole della maggioranza.

ARTICOLO 6

Sono stati nominati PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO del comitato di gestione i seguenti soci fondatori:

MARUCCI LUIGI Presidente Nazionale -

CRUCIANI MARCELLO Segretario Nazionale -

CASTELLANO GIANFRANCO Vice Presidente -

ARTICOLO 7

Il Comitato di Gestione può rimuovere o sostituire gli organi provvisori con il metodo della cooptazione per qualsiasi legittima e motivata ragione.





TITOLO 3 (ORGANI)

ARTICOLO 8

GLI ORGANI DEL SINDACATO SONO:

- a) IL CONGRESSO NAZIONALE
- b) IL PRESIDENTE
- c) IL COMITATO CENTRALE
- d) LA SEGRETERIA NAZIONALE
- e) IL SEGRETARIO NAZIONALE
- f) IL COLLEGIO DEI SINDACI
- g) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- h) LE SEGRETERIE REGIONALI E PROVINCIALI

ARTICOLO 9

IL CONGRESSO NAZIONALE è l'organo supremo del sindacato ed ha tutti i poteri deliberativi. Esso ha luogo ogni 4 anni ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza del comitato centrale o ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno degli iscritti per il tramite dei rispettivi segretari provinciali. Le decisioni del congresso sono vincolanti per tutti gli organi e gli iscritti al sindacato.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE DEL SINDACATO eletto dal congresso nazionale, convoca, presiede e coordina i lavori del congresso stesso.

Spetta altresì al presidente l'apertura dei lavori del congresso. Nel caso di sua assenza od impedimento le predette funzioni sono svolte dal segretario nazionale.

Il Presidente partecipa di diritto ai lavori della segreteria nazionale.



IL COMITATO CENTRALE è l'organo deliberante e di direzione del sindacato tra un congresso e lo altro.

Il Comitato centrale si riunisce su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno, ed anche prima su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti o su richiesta del collegio dei sindaci quando quest'ultimo riscontri irregolarità nella gestione amministrativa.

Il Comitato Centrale ha il compito di:

- a) Curare il conseguimento dei fini statuari, dare le direttive per l'attuazione delle decisioni degli organi deliberanti del sindacato, verificare l'attuazione delle delibere degli organi statuari competenti;
- b) Deliberare sul bilancio preventivo annuale predisposto dalla segreteria nazionale;
- c) Definire gli indirizzi di massima dell'attività politica e sindacale;
- d) Ratificare la gestione morale e finanziaria del periodo precedente alla sua convocazione, sentita la relazione dei sindaci;
- e) Eleggere nel proprio seno ed a scrutinio segreto, il segretario nazionale e gli altri componenti della segreteria nazionale.

Il Comitato Centrale è composto da:

- a) Il Presidente
- b) 32 membri eletti dal congresso nazionale
- c) Segretari Regionali





d) I Soci Fondatori elencati dall'art. 4

ARTICOLO 12

LA SEGRETERIA NAZIONALE è l'organo esecutivo del Sindacato.

Essa si riunisce almeno ogni mese su convocazione del segretario nazionale, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Compiti della segreteria nazionale sono:

- a) Attuare le decisioni del comitato centrale assumendo le opportune iniziative.
- b) Vigilare sulla organizzazione e sul funzionamento degli organi sindacali periferici, coordinandone l'attività;
- c) Attuare tutte quelle iniziative che contribuiscano alla elevazione culturale e professionale degli iscritti, corrispondendo alle richieste di assistenza ed informazioni degli stessi.
- d) Curare la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del sindacato, predisponendo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e) Raccogliere e coordinare le proposte e le mozioni che saranno discusse nel congresso e pervenute alla segreteria nazionale mettendole a disposizione dei partecipanti al congresso stesso.

La segreteria nazionale è formata dal segretario nazionale e da altri 2 componenti, tra i quali la segreteria stessa designa 1 vice segretario nazionale con funzioni vicarie.

ARTICOLO 13

IL SEGRETARIO NAZIONALE:



a) Rappresenta il sindacato e mantiene i rapporti con gli organi di governo e le altre autorità.

- 8 -

b) Presiede le riunioni della segreteria nazionale e del comitato direttivo nazionale coordinandone i lavori;

c) Assegna a ciascun componente della segreteria la responsabilità di specifici settori di attività. In caso di assenza o impedimento il Segretario Nazionale è sostituito dal vice segretario nazionale vicario.

ARTICOLO 14

IL COLLEGGIO DEI SINDACI, composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti eletti dal congresso ha il compito di accertare la regolarità di tutte le entrate e le spese del sindacato e degli atti contabili relativi alla gestione amministrativa.

Il collegio dei sindaci presenta, inoltre, al congresso nazionale, cui partecipa senza voto deliberativo, una relazione completa sulla attività finanziaria del periodo tra un congresso e l'altro. Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Sindaco eletto con il maggior numero dei voti.

ARTICOLO 15

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è formato da cinque componenti eletti dal congresso o anche tra elementi esterni in numero non superiore a 2 (due).

Esso ha il compito di esaminare tutte le controversie in materia di disciplina sindacale, a seguito di rimessa da parte della segreteria nazionale del relativo incartamento per l'istruttoria.

Il Collegio dei Probiviri comunica il proprio lodo alla segreteria nazionale proponendo in caso di accertata responsabilità le sanzioni ritenute più idonee.

Le decisioni dei probiviri, fatte proprie dalla segreteria nazionale, sono comunicate, dal Segretario Nazionale, agli interessati al Presidente ed ai rispettivi segretari.

Il Collegio dei probiviri è presieduto dal probiviro eletto con il maggior numero dei voti.

ARTICOLO 16

I **SEGRETARI REGIONALI** sono gli organi di coordinamento delle attività sindacali ed organizzative aventi riflessioni regionali.

I Segretari Regionali sono eletti dai delegati provinciali al congresso nazionale, appartenenti ad una stessa rappresentanza regionale e sono membri di diritto del comitato centrale.

Per attuare un efficace coordinamento nell'ambito di una rappresentanza regionale, è fatto obbligo ai segretari regionali di convocare almeno una volta all'anno una riunione.

Dai risultati di tale riunione nonché della loro attività annuale devono relazionare la segreteria nazionale.

I Segretari Regionali durano in carica sino al nuovo congresso, salvo deliberazione contraria a maggioranza scaturita dalla annuale riunione regionale dei rappresentanti locali.

ARTICOLO 17

In ogni provincia è costituita la segreteria provinciale composta da N. 3 componenti. L'elezione del segretario provinciale e degli altri



componenti la segreteria provinciale avvengono, con votazione separata, da parte della assemblea degli iscritti provinciali.

- 10 -

Tra i suoi componenti la stessa segreteria provinciale designa un vice segretario provinciale. I segretari provinciali hanno il compito di promuovere l'attività sindacale in ogni provincia seguendo le direttive nazionali e regionali.

In considerazione che azioni estreme di lotta sindacale possano comportare un disfunzionamento degli uffici, servizi od attività di interesse pubblico, i segretari provinciali possono proclamare tali azioni solamente se autorizzate dalla segreteria nazionale.

I segretari provinciali durano in carica due anni. Straordinariamente possono convocare l'assemblea provinciale quando ne facciano richiesta almeno la metà degli iscritti alla locale sezione.

All'inizio di ciascun anno i segretari provinciali devono inviare alla segreteria nazionale una breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla situazione organizzativa nell'ambito della provincia, nonché eventuali proposte.

TITOLO III

CARICHE SINDACALI

ARTICOLO 18

Tutte le cariche sindacali sono elettive e gratuite.

L'elezioni alle cariche stesse devono essere effettuate con votazioni a scrutinio segreto.

L'elezione del Presidente del Consiglio Nazionale può avvenire anche per acclamazione.

Le cariche di componente del comitato centrale, del collegio dei sindaci, del collegio dei probiviri, nonché di segretario regionale, provinciale e sezionale, sono incompatibili tra loro.

- II -

TITOLO IV

DISCIPLINA

ARTICOLO 19

Qualunque iscritto al Sindacato che svolga una attività contraria o lesiva all'indirizzo della organizzazione sindacale, è passibile, su proposta del collegio dei probiviri, delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) IL RICHIAMO SCRITTO;
- b) LA DEPLORAZIONE CON DIFFIDA;
- c) LA SOSPENSIONE DA TRE A DODICI MESI, CON DESTITUZIONE DA EVENTUALI CARICHE SINDACALI;
- d) L'ESPULSIONE DAL SINDACATO.

TITOLO V

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

Il patrimonio del sindacato è costituito da beni mobili ed immobili, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Annualmente la Segreteria Nazionale, in allegato al bilancio preventivo, presenta al comitato direttivo nazionale l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.

Ogni iniziativa amministrativa e Patrimoniale periferica è di pertinenza degli organi centrali.

ARTICOLO 21

- 12

Le entrate del Sindacato sono costituite:

- a) Dall'ammontare dei contributi degli iscritti, a seguito dell'atto di sottoscrizione della delega;
- b) Dagli interessi attivi sul conto corrente postale o bancario e altre rendite;
- c) Dai contributi straordinari finalizzati, nonché da somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 22

Le spese del Sindacato sono:

- a) Le spese generali (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, postelegrafoniche, spese di rappresentanza, ecc.);
- b) Le spese sostenute per lo svolgimento del congresso nazionale per le riunioni della segreteria nazionale;
- c) Le spese sostenute dai componenti del consiglio nazionale per attività organizzativa, nonché per le spese aventi oggetto servizi ed attività di interesse della categoria rappresentata, purché rientranti nei limiti previsti dal bilancio preventivo regolarmente approvato.

Tutte le spese devono essere, comunque sia, documentate.

TITOLO VI

ORGANI DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 23

Il Sindacato è l'unico proprietario degli eventuali suoi organi di informazione.



La direzione dei periodici e la responsabilità delle pubblicazioni sono

- 13 -

affidate a direttori nominati dal Presidente su indicazione del comitato centrale al quale rispondono della propria attività.

I Direttori responsabili si avvalgono della collaborazione del comitato di redazione nominato dagli stessi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24

Il presente Statuto può essere modificato a maggioranza assoluta dai componenti del comitato di gestione fino alla prima convocazione del congresso nazionale ed in seguito con la maggioranza di 2/3 dei componenti dello stesso.

ARTICOLO 25

Al Comitato di gestione provvisorio è demandato il compito di:

- A) Stilare il regolamento di esecuzione attuativo di questo Statuto;
- B) Creare e registrare il simbolo del Sindacato stesso.

ARTICOLO 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi dello Stato.

Luogo e Data

ROMA 10.02.83

Sottoscrizioni

Luigi Mancini
Giuseppe Morozzo
Stefano...

Antonio Stefanis
Bucchiarone

Luca Maritelli

W. Benedetto Pedrelli

Mazzini Alessandro

Bellocchio

Paolo Pagnoli

Edoardo Fenucci

Paolo G. G.

Collette Pagnoli

Giuseppe Giuseppe

Paolo Pagnoli

Paolo Pagnoli

UFFICIO REGISTRO
ATTI PRIVATI DI ROMA

Registrato agli Atti Privati di Roma il 13-2-89
al N. 9022/c Esatte lire 50.000=

Per copia conforme al suo originale, che
si rilascia a richiesta di legge Alessandro

Trib. Spec. L. 9900

Bollo in modo L. 50000

Virtuale L.

TOTALE L. 54900

Riscosse con L. 9/16/86

Boll. N°

del 12 MAG. 1992

L'IMPIEGATO ADDETTO
(G. Grandi)



IL 1° DIRIGENTE
DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dr. Aldo Peppacchia)

[Signature]